

**Allegato "B" del n. 5315/2511 di repertorio
FONDAZIONE " BANCO FARMACEUTICO - ETS"
STATUTO**

Art.1

Costituzione

È costituita una Fondazione denominata

"Fondazione BANCO FARMACEUTICO - ETS".

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Le finalità della Fondazione si esplicano in ambito nazionale.

L'utilizzo dell'acronimo ETS è subordinato all'iscrizione nel Registro Unico degli Enti di Terzo Settore.

Art.2

Sede

La Fondazione ha sede a Milano.

Delegazioni, uffici e sedi secondarie potranno essere costituiti sul territorio nazionale.

Art. 3

Scopi

La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel solco della tradizione cristiana e della dottrina sociale della Chiesa Cattolica, allo scopo di rispondere al bisogno farmaceutico delle persone indigenti, attraverso la collaborazione con le realtà assistenziali che già operano contro la povertà sanitaria, testimoniando un cammino di educazione alla condivisione e alla gratuità. La Fondazione compie la sua mission mediante attività di beneficenza e assistenza sociale e socio sanitaria rivolte a persone in condizioni di svantaggio, svolgendo in via esclusiva e principale attività di interesse generale aventi ad oggetto:

a) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive

modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (D.Lgs. 117/2917, articolo 5, lettera u);

b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni (D. Lgs. 117/2917, articolo 5, lettera a);

c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (D. Lgs. 117/2917, articolo 5, lettera h);

d) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (D. Lgs. 117/2917, articolo 5, lettera w);

Per perseguire le proprie finalità, la Fondazione si propone, a titolo indicativo e non esaustivo, di:

- Effettuare e/o organizzare attività di raccolta di farmaci, parafarmaci, prodotti e presidi farmaceutici, medici chirurgici e sanitari in genere nonché prodotti similari (a titolo esemplificativo alimenti per infanzia, per la nutrizione parentale e integratori alimentari) e loro destinazione gratuita a soggetti svantaggiati, anche attraverso la collaborazione di enti senza scopo di lucro che operano in settori analoghi o affini a quelli della Fondazione.
- Organizzare ogni altra iniziativa volta alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle autorità competenti relativamente alle problematiche dell'emarginazione e della povertà;
- Effettuare o affidare a università o a enti di ricerca ricerche di particolare interesse sociale sul tema della povertà farmaceutica e sanitaria e altre ricerche su temi rientranti tra le finalità della Fondazione;
- Realizzare strumenti informativi con lo scopo di facilitare l'utilizzo ai soggetti svantaggiati di farmaci necessari o convenienti per la loro cura e/o finalizzati alla promozione del diritto alla cura.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, inoltre, intraprendere le seguenti ulteriori azioni:

- Svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che la Fondazione potrà svolgere è il Consiglio di Amministrazione;
- Svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, a soggetti svantaggiati;
- erogare borse di studio

La Fondazione intende valorizzare le reti di volontariato e le organizzazioni del Terzo Settore esistenti sul territorio e favorirà l'aggregazione dei soggetti pubblici e privati che prestano la loro opera nei confronti di soggetti svantaggiati.

Tutte le attività potranno essere svolte dalla Fondazione sia direttamente che indirettamente, mediante accordi e collaborazioni con Associazioni,

Fondazioni, Cooperative e altri soggetti operanti nel settore farmaceutico, enti pubblici e/o privati.

La Fondazione potrà partecipare a ogni tipo di iniziativa volta – direttamente o indirettamente – al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 3 bis

Vigilanza

La Fondazione, per il periodo intercorrente tra la sua costituzione e l'iscrizione al Registro Unico degli Enti di Terzo Settore, è sottoposta a vigilanza dell'autorità governativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del Codice Civile, secondo le modalità previste dal D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 e successive modifiche e/o integrazioni.

Dal momento della sua iscrizione al Registro Unico degli Enti di Terzo Settore sarà sottoposta alla vigilanza disposta dalla relativa disciplina.

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale indisponibile;
- dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri soggetti ed espressamente destinati a patrimonio;
- dai beni mobili ed immobili espressamente destinati a patrimonio che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni, elargizioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- da eventuali contributi e dalle quote associative dei Fondatori, degli Aderenti e dei Sostenitori;
- da entrate derivanti da iniziative di sensibilizzazione, raccolta fondi e altre similari;
- dai proventi e ricavi delle attività di interesse generale;
- dai proventi e ricavi delle attività secondarie e strumentali.

Il Fondo di gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio con il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il bilancio di esercizio, formato da stato patrimoniale, rendiconto e relazione di missione.

Qualora per la Fondazione sussistano le condizioni previste dalla legge, o nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione lo decida, il Bilancio Sociale

viene redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed approvato dal Consiglio di Amministrazione secondo la data prevista dalla legge

Il Bilancio di Esercizio accompagnato dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico e il Bilancio Sociale devono essere trasmessi a tutti i Fondatori.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.6 bis

Volontari

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7

Associazioni Locali Aderenti

La Fondazione favorisce e promuove le attività sul territorio. Si costituiscono le "Associazioni Locali Aderenti" tra gli enti senza scopo di

lucro che ne facciano richiesta e che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante:

- eventuali contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, nelle forme e nella misura, dal Consiglio di Amministrazione;
- L'intrapresa di attività analoghe o affini a quelle della Fondazione, con lo scopo di rendere possibile la realizzazione delle finalità della Fondazione con diffusione territoriale capillare.

L'Associazione Locale Aderente è riconosciuta con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Le Associazioni Locali sono tenute a conformare il proprio statuto secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione con proprio regolamento e a modificare la propria denominazione inserendo la dizione "Banco Farmaceutico".

Il Consiglio di Amministrazione può revocare la qualifica di Associazione Locale Aderente qualora si ravvisino comportamenti difformi a quanto previsto dal Regolamento. L'Ente cui sia stata revocata la qualifica di Associazione Locale Aderente non può mantenere nella propria denominazione la dizione "Banco Farmaceutico".

In deroga al disposto del D. Lgs. 117/2017, articolo 23, commi 2 e 3, in caso di rigetto della domanda di ottenimento della qualifica di Aderente, l'interessato può ricorrere all'Assemblea dei Fondatori, che, alla prima adunanza utile, si pronuncia sulla mancata accettazione. La decisione dell'assemblea dei Fondatori è inappellabile.

Art. 8

Delegati Territoriali

Possono ottenere la qualifica di "Delegati Territoriali" le persone fisiche, che ne facciano richiesta e che contribuiscono agli scopi della Fondazione attraverso modalità stabilite dal Consiglio stesso con proprio Regolamento, che disciplina le condizioni della adesione e della esclusione o revoca dalla qualifica di Delegato Territoriale.

La durata della qualifica di Delegato Territoriale è stabilita dal Consiglio di Amministrazione

In deroga al disposto del D. Lgs. 117/2017, articolo 23, commi 2 e 3, in caso di rigetto della domanda di ottenimento della qualifica di Delegato Territoriale, l'interessato può ricorrere all'assemblea dei Fondatori, che, alla prima adunanza utile, si pronuncia sulla mancata accettazione. La decisione dell'assemblea dei Fondatori è inappellabile.

Art. 9

Prerogative di Associazioni Locali Aderenti e Delegati Territoriali

Le Associazioni Locali Aderenti e i Delegati Territoriali possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione a cui il Consiglio stesso ritenga opportuno invitarli.

Le Associazioni Locali Aderenti e i Delegati Territoriali hanno diritto di nominare un membro del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto stabilito nel successivo articolo 17.

La partecipazione delle associazioni estere alla vita della Fondazione Banco Farmaceutico è normata da apposito articolo del Regolamento.

Art.10

Fondatori

Sono Fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo della Fondazione e le persone fisiche che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, abbiano contribuito o intendano contribuire in modo rilevante con l'apporto di beni, denaro o della propria opera all'attività della Fondazione e che vengono riconosciuti come tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dall'Assemblea dei Fondatori - su indicazione dei membri del Consiglio di Amministrazione.

In deroga al disposto del D. Lgs. 117/2017, articolo 23, commi 2 e 3, la deliberazione di ammissione a Fondatore è inappellabile.

I Fondatori persone fisiche mantengono tale loro qualifica a vita, o fino a diversa espressione di volontà.

I Fondatori partecipano di diritto, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art.11

Comitato Tecnico - Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Tecnico - Scientifico tra persone di comprovata esperienza stabilendone durata in carica, emolumenti e funzioni.

Art.12

Benefattori

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la qualifica di "Benefattori" a persone fisiche e giuridiche che contribuiscono con significativi apporti di beni e denaro e la propria attività di lavoro all'opera della Fondazione. I Benefattori possono richiedere al Consiglio di Amministrazione di essere informati circa l'utilizzo dei beni e del denaro erogati alla Fondazione, al fine di verificarne l'effettivo utilizzo per le finalità della stessa.

La qualifica di Benefattore è compatibile con quella di Delegato Territoriale e di Associazione Locale Aderente.

I benefattori sono invitati alla Assemblea Nazionale.

Art. 13

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione

- L'assemblea dei Fondatori
- L'assemblea delle Associazioni Locali Aderenti e dei Delegati Territoriali
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- L'Organo di Controllo e il Collegio dei Revisori

Art. 14

L'assemblea dei Fondatori

L'assemblea dei Fondatori è convocata dal Presidente della Fondazione mediante qualsiasi mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione almeno 15 (quindici) giorni prima di quello previsto per l'adunata; è valida in presenza della metà dei soci fondatori e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Essa può altresì essere convocata da un numero di membri del Consiglio di Amministrazione che ne rappresenti la maggioranza.

Hanno diritto di voto i Fondatori che hanno acquisito tale qualifica da almeno tre mesi.

Un Fondatore può farsi rappresentare in assemblea da un altro Fondatore.

Nessun Fondatore può essere portatore di più di una delega.

Ogni Fondatore ha diritto a un voto.

L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza,

Ogni qualvolta sia previsto il voto segreto non vale né la delega né il collegamento a distanza.

L'assemblea delibera sulla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione di propria competenza, e sulla durata in carica dell'Organo Amministrativo, secondo quanto disposto dal successivo articolo 17, sulla nomina dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Revisori

ai sensi dell'articolo 20, e sui rigetti delle domande di ammissione delle Associazioni Locali Aderenti e dei Delegati Territoriali ai sensi degli articoli 7 e 8.

L'assemblea dei Fondatori delibera inoltre le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione, e la cooptazione di nuovi Fondatori ai sensi dell'articolo 10, con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

L'assemblea dei Fondatori può richiedere al Consiglio di Amministrazioni le informazioni relative all'amministrazione della Fondazione, nonché prendere in visione tutti gli atti ad essa relativi.

Art. 15

L'assemblea delle Associazioni Locali Aderenti

L'assemblea delle Associazioni Locali Aderenti esiste ed è atta a svolgere le funzioni ad essa attribuite dal presente Statuto nel momento in cui il Consiglio di Amministrazione della Fondazione abbia attribuito la qualifica di Associazione Locale Aderente ad almeno tre enti.

Hanno diritto di voto Le Associazioni Locali Aderenti che hanno acquisito tale qualifica da almeno tre mesi.

Un'Associazione Locale Aderente può farsi rappresentare in assemblea da un'altra Associazione Locale Aderente. Nessuna Associazione Locale Aderente può essere portatore di più di una delega.

L'assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione mediante qualsiasi mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione almeno 15 (quindici) giorni prima di quello previsto per l'adunata, è valida in prima convocazione per presenza della metà delle Associazioni Locali Aderenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di urgenza, essa può essere convocata dal Presidente della Fondazione mediante qualsiasi mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione inviato con sei giorni di preavviso.

Essa può altresì essere convocata da un numero di membri del Consiglio di Amministrazione che ne rappresenti la maggioranza.

Nell'Assemblea ogni Associazione Locale Aderente ha diritto ad un voto.

Essa delibera sulla nomina del membro del Consiglio di Amministrazione di propria competenza, secondo quanto disposto dal successivo articolo 17.

Art. 16

L'assemblea dei Delegati Territoriali

L'assemblea dei Delegati Territoriali esiste ed è atta a svolgere le funzioni ad essa attribuite dal presente Statuto nel momento in cui il Consiglio di Amministrazione della Fondazione abbia attribuito la qualifica di Delegato Territoriale ad almeno tre persone fisiche.

Hanno diritto di voto i Delegati Territoriali che hanno acquisito tale qualifica da almeno tre mesi.

Un Delegato Territoriale può farsi rappresentare in assemblea da un altro Delegato territoriale. Nessun Delegato Territoriale può essere portatore di più di una delega.

L'assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione mediante qualsiasi mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione almeno 15 (quindici) giorni prima di quello previsto per l'adunata; è valida in prima convocazione per presenza della metà dei Delegati Territoriali, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di urgenza, essa può essere convocata dal Presidente della fondazione mediante qualsiasi mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione, inviato con sei giorni di preavviso.

Essa può altresì essere convocata da un numero di membri del Consiglio di Amministrazione che ne rappresenti la maggioranza.

Nell'Assemblea ogni Delegato Territoriale ha diritto ad un voto.

Essa delibera sulla nomina del membro del Consiglio di Amministrazione di propria competenza, secondo quanto disposto dal successivo articolo 17.

Art.17

Consiglio di Amministrazione

I membri del CdA devono essere in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Relativamente al requisito della professionalità, essi devono aver maturato una esperienza almeno triennale quali volontari o membri degli organi direttivi di ente senza scopo di lucro.

Per quanto riguarda il requisito dell'onorabilità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2008 n.99

Il requisito dell'indipendenza si intende mancante nel solo caso in cui un membro del Consiglio di Amministrazione sia rappresentante legale di un ente che svolga attività analoga a quella della Fondazione, tranne nel caso si tratti di associazioni aderenti alla Fondazione stessa.

Non si applica ai membri del Consiglio di Amministrazione il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

Il Consiglio di Amministrazione è così costituito:

- cinque membri nominati dall'assemblea dei Fondatori.
- un membro scelto dall'assemblea delle Associazioni Locali Aderenti, in persona del legale rappresentante pro tempore, se l'assemblea sia costituita ai sensi del precedente articolo 15);
- un membro scelto dall'Assemblea dei Delegati Territoriali, se l'assemblea sia costituita ai sensi del precedente articolo 16.

Qualora il legale rappresentante della Associazione Locale Aderente nominato membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente comma, cessi per qualsiasi motivo dalla carica in seno al proprio Ente, si procede alla convocazione della Assemblea per una nuova elezione.

La durata del Consiglio di Amministrazione è stabilita in tre anni.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, se il consigliere è stato nominato dai Fondatori si convoca la rispettiva assemblea. Nel caso del membro nominato dall'assemblea dei Delegati Territoriali si nomina il secondo eletto. L'assemblea dei Fondatori può – in ogni momento – sostituire i membri del Consiglio di Amministrazione di propria nomina.

Il Consiglio di Amministrazione nomina i Delegati Territoriali che hanno lo scopo di promuovere l'attività della Fondazione sul territorio, entro i limiti stabiliti di volta in volta dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, tranne quelli attribuiti dal presente statuto all'assemblea dei Fondatori e all'assemblea delle Associazioni Locali Aderenti e dei Delegati Territoriali.

In particolare provvede a:

- nominare il Presidente ed uno o due Vice Presidenti;
- Approvare il bilancio di esercizio, formato da stato patrimoniale, rendiconto e relazione di missione, la cui redazione è obbligatoria, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale;
- Nel medesimo termine previsto per il bilancio di esercizio, qualora per la Fondazione sussistano le condizioni previste dalla legge, o laddove ciò sia ritenuto utile, approvare il Bilancio Sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e alienazione di beni immobili;
- accettare la domanda di adesione alla Fondazione delle Associazioni Locali Aderenti e dei Delegati Territoriali di cui agli articoli 7 e 8 del presente Statuto; proporre all'Assemblea dei Fondatori i soggetti che entrano a fare

parte della Fondazione come Soci Fondatori ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto;

- nominare i membri del Comitato Tecnico Scientifico fissandone il numero dei componenti e le funzioni;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

Esso inoltre approva un regolamento che stabilisca le modalità di funzionamento della Fondazione, soprattutto in relazione a quanto previsto agli articoli 7 e 8 per Associazioni Locali Aderenti e Delegati Territoriali e propone all'Assemblea dei Fondatori eventuali modifiche statutarie. Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri, tra i quali il Presidente.

Art.18

Convocazione del Consiglio di Amministrazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, mediante qualsiasi mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione con almeno sei giorni di preavviso, ovvero, in caso di urgenza, mediante qualsiasi mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione inviato con tre giorni di preavviso.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza, Ogni qualvolta sia previsto il voto segreto non vale né la delega né il collegamento a distanza.

Con le medesime modalità sono invitati i Soci Fondatori ed il o i Revisori. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Il Consiglio si riunisce sempre in unica convocazione. È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, scelto anche al di fuori del Consiglio, e steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art.19

Presidente

Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati o procuratori alle liti.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; può delegare singoli compiti al/ovvero ai Vice-Presidenti, i quali, in caso di sua assenza od impedimento, ne svolgono le funzioni.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Almeno una volta l'anno il Presidente – o altro membro del Consiglio di Amministrazione dallo stesso delegato – relaziona all'assemblea dei Fondatori sull'attività della Fondazione.

Egli, inoltre, sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.

Il Presidente può essere rieletto per un massimo di tre mandati consecutivi.

Art.20

Organo di Controllo

L'assemblea dei Fondatori nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico.

I membri dell'Organo di Controllo sono scelti tra persone iscritte nell'elenco dei Revisori Contabili.

Nel caso in cui venga eletto un organo collegiale, esso è composto da tre membri effettivi;

la designazione del Presidente spetta all'assemblea dei Fondatori.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge. Esso esercita inoltre il controllo contabile e, in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che esso sia redatto in conformità alle disposizioni di legge e relative linee guida.

I membri dell'Organo di controllo restano in carica quattro anni e possono essere confermati. Essi possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art.21

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Amministrazione, ad altri Enti di Terzo Settore, previo parere positivo del competente ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art.22

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, della legge 106/2016 e del D.lgs. 117/2017 e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 23

Norma transitoria

Le norme previste dal presente statuto avranno efficacia con la iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore previsto dal decreto legislativo 117/2017 e con il verificarsi del presupposto e del termine previsto dall'articolo 104 comma 2 del medesimo decreto legislativo.

F.to Sergio Daniotti

F.to Carlo Saggio notaio

Copia informatica conforme a documento redatto su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 3, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 nonché ai sensi dell'art. 57 bis della Legge 16 febbraio 1913 n. 89.
Milano, lì 24 settembre 2019